



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”*;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente *“Legge di contabilità e finanza pubblica”* e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante *“Completamento della riforma della struttura dello Stato, in attuazione dell’articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”*;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante *“Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell’articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”*;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante *“Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”*;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2014/651 della Commissione europea del 17 giugno 2014 e s.m.i., che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”*;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*,;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE +) e che abroga il Regolamento (UE) n. 2013/1296;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTA la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 78 del 22 dicembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2022, recante approvazione della proposta di Accordo di Partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027;

VISTO l'Accordo di Partenariato 2021-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C (2022) 4787 *final* del 15 luglio 2022;

VISTA la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 36 del 2 agosto 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022, di presa d'atto dell'Accordo di Partenariato per l'Italia nel testo adottato dalla Commissione europea in data 15 luglio 2022;

VISTO il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione (UE) C 2022/9030 del 1° dicembre 2022, finalizzato a promuovere il lavoro e le competenze, a favorire l'occupazione di giovani, donne e persone fragili e a modernizzare i servizi per il lavoro e le politiche attive;

VISTO il documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, approvato con procedura scritta prot. n. 8528 del 22 giugno 2023 del Comitato di Sorveglianza;

VISTO il sistema di gestione e controllo ai sensi dell'articolo 69 del Regolamento (UE) 2021/1060, Allegato XVI del Regolamento (UE) 2021/1060 del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027;





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il primo periodo del comma 4 dell'articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, il quale stabilisce che i benefici contributivi di cui al medesimo articolo 23 sono riconosciuti nel limite di spesa di 7,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 107,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 208,2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 115,7 milioni di euro per l'anno 2027;

VISTO l'articolo 1, comma 405, lettera b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il quale prevede che il limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 4, primo periodo, è incrementato in misura pari a 0,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 14,4 milioni di euro per l'anno 2025, a 17,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 9,1 milioni di euro per l'anno 2027;

VISTO il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante *"Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione"* e, in particolare, l'articolo 23 che introduce un esonero contributivo definito *"Bonus donne"*;

VISTA la previsione, contenuta nel comma 7 dell'articolo 23, secondo cui *"con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027, e per la definizione dei rapporti con INPS in qualità di soggetto gestore, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4"*;

TENUTO CONTO delle esigenze di riprogrammazione del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e dei termini del relativo *iter* di approvazione da parte della Commissione europea;

VISTA la previsione, contenuta nel comma 4 dell'articolo 23, secondo cui *"l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 7"*;





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la decisione C (2024) 4512 *final* del 25 giugno 2024, con cui la Commissione europea ha limitato l'applicazione della misura "decontribuzione SUD" ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024 e la relativa fruizione del beneficio fino al 31 dicembre 2024;

VISTA la decisione C (2025) 649 *final* del 31 gennaio 2025, con cui la Commissione europea ha autorizzato le misure di aiuto di cui agli articoli 22 e 23 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, per le parti che non presentano i requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 2014/651 della Commissione europea del 17 giugno 2014 e s.m.i.;

RITENUTO di dover procedere all'individuazione delle modalità attuative dell'esonero, nonché delle modalità con cui l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze i risultati dell'attività di monitoraggio del rispetto del limite di spesa;

DECRETA

Articolo 1
(Oggetto)

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità attuative dell'esonero contributivo introdotto dall'articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante "*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione*", anche con riferimento alle forme e ai requisiti della comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4 del medesimo articolo 23 del decreto-legge n. 60 del 2024, come incrementato dall'articolo 1, comma 405, lettera b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 – 2027 e con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027, nonché le attività e competenze rimesse ad INPS in qualità di soggetto gestore.





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Articolo 2

(Esonero contributivo c.d. "Bonus Donne")

1. In attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante "*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione*", ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono con contratto a tempo indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, un esonero contributivo secondo i criteri e le modalità definiti agli articoli 3 e 4 del presente decreto.
2. Il medesimo esonero spetta ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data di autorizzazione della misura da parte della Commissione europea e fino al 31 dicembre 2025, assumono con contratto a tempo indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea.
3. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono con contratto a tempo indeterminato donne occupate nelle professioni o settori di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del Regolamento (UE) n. 2014/651, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'esonero spetta per un periodo massimo di dodici mesi.
4. Sono esclusi dall'applicazione del beneficio i soggetti che soddisfano i requisiti di "impresa in difficoltà" di cui al punto 18 dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 2014/651.
5. Sono altresì esclusi dall'applicazione del beneficio i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
6. Sono esclusi dall'applicazione del beneficio i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato. L'esonero in questione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione, in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

7. Il beneficio di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo si applica nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2014/651 della Commissione europea, del 17 giugno 2014. Il beneficio di cui al comma 2 del presente articolo è subordinato alla decisione di autorizzazione della Commissione europea C (2025) 649 *final* del 31 gennaio 2025.

Articolo 3

(Condizioni particolari di fruizione dell'esonero)

1. Le assunzioni di cui all'articolo 2 devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

2. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, la fruizione dell'esonero contributivo di cui al presente decreto è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

3. L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità operativa o produttiva. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al presente decreto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità operativa o produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Articolo 4

(Presentazione delle domande di fruizione e misura del beneficio)

1. Ai fini della fruizione dell'esonero di cui all'articolo 2 del presente decreto, i soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 inoltrano, esclusivamente in via telematica, domanda all'INPS nei modi e termini fissati dall'Istituto medesimo con apposite istruzioni.
2. La domanda deve contenere le seguenti informazioni:
 - a) dati identificativi dell'azienda;
 - b) dati identificativi della lavoratrice assunta o da assumere, ivi inclusa la residenza;
 - c) tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;
 - d) retribuzione media mensile e l'aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
 - e) dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, con la quale egli esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento alla singola lavoratrice.
3. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata prima di assumere i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Le assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non sono ammesse al beneficio. La domanda per la fruizione dell'incentivo è trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all'INPS. A seguito della comunicazione, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto dell'incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di dieci giorni per provvedere all'assunzione che dà titolo all'incentivo e ai connessi adempimenti telematici obbligatori.
4. Le domande di fruizione dell'esonero rispetto alle assunzioni cui all'articolo 2, commi 1 e 3, sono trasmesse all'INPS che procede ad accantonare, nei limiti delle disponibilità, le risorse necessarie per il finanziamento della misura.
5. Le domande di cui al presente articolo sono verificate dall'INPS sulla base delle informazioni di





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

cui al comma 2, tenuto conto delle disponibilità finanziarie a livello territoriale comunicate dall'autorità di gestione del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Se la verifica dei requisiti di ammissione richiesti nella domanda dà esito positivo, il datore è ammesso a beneficiare dell'esonero di cui all'articolo 2. A fronte dell'ammissione, l'INPS quantifica gli importi erogabili per ciascuna annualità al singolo datore di lavoro istante, provvedendo ad accogliere le richieste solo se sussiste sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per i 12 o 24 mesi di agevolazione. La quantificazione è funzionale all'aggregazione degli importi erogabili ogni anno, onde agevolare il monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa previsti dall'articolo 23, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, come incrementato dall'articolo 1, comma 405, lettera b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

6. L'esonero è pari al versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa prevista dall'articolo 23, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 come incrementato dall'articolo 1, comma 405, lettera b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'ammontare dell'agevolazione non può in ogni caso superare il 50% dei costi salariali, così come definiti al punto 31 dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 2014/651.

7. L'INPS provvede al monitoraggio, inviando trimestralmente la rendicontazione del numero di domande accolte e dei relativi oneri al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Qualora dall'attività di monitoraggio di cui al comma 7 dovesse risultare o prospettarsi come prossimo il raggiungimento dei limiti di spesa di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 come incrementato dall'articolo 1, comma 405, lettera b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, l'INPS non accoglie ulteriori domande e ne dà immediata comunicazione al Ministero del lavoro e delle





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 5
(Controlli e sanzioni)

1. I datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente dell'esonero contributivo sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta ferma la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.
2. A tal fine l'INPS provvede ai necessari controlli attraverso la consultazione delle informazioni presenti nelle proprie banche dati nonché delle eventuali informazioni presenti nelle banche dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, all'uopo rese disponibili, per gli aspetti di rispettiva competenza, mediante l'interoperabilità delle diverse Banche Dati che verrà definita dallo stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso l'adozione di specifici protocolli informatici.

Articolo 6
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività di cui al presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza maggiori o nuovi oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti e all'Ufficio Centrale del Bilancio per i controlli di competenza.

Roma,

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

